



TRIBUNALE DI MILANO

– BANDO APERTO –

CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e
dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001

Atteso che l'art 186 - comma 9 bis - del Codice della Strada e l'art. 187 - comma 8 bis - del Codice della Strada, come modificati, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, "con quella del *lavoro di pubblica utilità* di cui all'articolo 54 e seguenti del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste, e consistente nella prestazione di un'*attività non retribuita a favore della collettività*, da svolgere - in via prioritaria - nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze".

Ritenuto che tale istituto, voluto dal legislatore, vada incentivato e diffuso in quanto:

- porta un'immediata utilità alla collettività;
- dimostra come il responsabile del reato viene effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società;
- è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo).

Premesso che l'art. 2 - comma 1 - del D.M. 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti e alle organizzazioni indicati nell'art. 1

comma 1, del D.M. citato, considerato che il Ministero della Giustizia ha esercitato la suddetta delega.

Ritenuta la necessità di fornire più possibilità di accesso all'istituto, anche al fine di assicurare una scelta più varia e ampia, dovendosi offrire ai condannati diverse tipologie di attività adeguate alle diverse necessità, capacità e professionalità, nonché con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato, come previsto dall'art. 54 D. Lgs. N. 274/2000.

Verificato che le norme sui lavori di pubblica utilità (artt. 54 e seguenti del D. Lgs. n. 274/2000) prevedono che l'attività debba essere svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporti la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale – salva diversa disponibilità del condannato – e comunque non oltre le otto ore giornaliere, con modalità che consentano alla persona sottoposta a tale lavoro di continuare la normale vita lavorativa, di studio, familiare e che l'art. 186 comma 9-bis del codice della strada prevede l'incarico del giudice all'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna o agli organi di cui all'art. 59 del D. Lgs. n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Considerato che, quindi, l'ente beneficiario deve essere in grado di:

- indicare con precisione le attività che farebbe svolgere ai lavoratori di pubblica utilità,
- precisare giorni ed orari in cui viene offerta la possibilità di svolgere tali lavori, chiarendo se includono o meno il sabato, la domenica ed i giorni festivi,
- il tipo di controlli cui le persone che beneficerebbero di tali lavori verrebbero sottoposte onde avere certezza dell'adempimento,

INVITA

Gli enti pubblici, le associazioni di assistenza sociale, medica e di volontariato e i centri specializzati di lotta alle dipendenze a manifestare la propria disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Milano per far svolgere presso le proprie strutture lavori di pubblica utilità.

Tale manifestazione di disponibilità dovrà contenere i seguenti elementi:

- Generalità del Legale Rappresentante dell'Ente;

- Atto costitutivo e Statuto (limitatamente alle strutture non pubbliche);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R./2000 e s.m.i., lettere aa) e bb), da parte del Legale Rappresentante dell'Ente (limitatamente alle strutture non pubbliche);
- Numero delle persone condannate accolte e tipo di attività cui verrebbero adibite;
- Giorni ed orari in cui verrebbero svolti i lavori – specificando se sono compresi sabato, domenica ed i giorni festivi;
- Controlli interni cui le persone che beneficerebbero dei lavori verrebbero sottoposte e responsabili che seguirebbero il progetto di inserimento.


Si prega di inviare la manifestazione di disponibilità al seguente indirizzo di posta elettronica :

bandi.tribunale.milano@giustizia.it

compilando la scheda allegata e allegando copia del documento di identità del Legale Rappresentante, nonché (limitatamente alle strutture non pubbliche) copia della Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R./2000 e s.m.i., lettere aa) e bb), da parte del medesimo Legale Rappresentante, da produrre successivamente in originale.

Milano, 14 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Livia POMODORO



N. 1 Allegato: SCHEDA PROGETTO

SCHEMA PROGETTO

Denominazione e sede dell'Ente
Generalità del Legale Rappresentante
Numero delle persone condannate accolte e tipo di attività cui verrebbero adibite
Giorni ed orari in cui verrebbero svolti i lavori
Controlli interni cui verrebbero sottoposti i beneficiari dei lavori
Nominativo dei responsabili che seguirebbero il progetto di inserimento